

sore, è quegli che ha meritato di più l'aumento dello stipendio. Sarebbe quindi un'ingiustizia concedere l'aumento di stipendio a quei professori titolari, i quali pochissime volte esercitano la professione, e privare quelli che per dieci anni l'hanno esercitata effettivamente.

Adunque dal momento che hanno lavorato, mi pare evidentissima la giustizia di retribuirli, e quindi giustificata la proposta.

In conseguenza prego la Camera a voler accettare la mia aggiunta, che cioè oltre di tener conto del servizio a quelli che per motivi politici non hanno potuto continuare in esso, si voglia considerare come servizio effettivo quello degli'incaricati supplenti.

PRESIDENTE. Domanderei innanzi tutto se l'emendamento Ara è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Se il signor presidente mel permette, vorrei rispondere alle osservazioni fatte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Ho respinto l'aggiunta dell'onorevole deputato Ara per due ragioni: la prima che quest'aggiunta fatta all'articolo di legge che riguarda esclusivamente i professori destituiti, metterebbe costoro in una condizione migliore dei professori che non sono mai stati destituiti; in secondo luogo (vengo alla parte principale della questione) l'articolo della legge 31 luglio 1862 mi par ben chiaro; esso accorda il beneficio dello stipendio maggiore ai professori i quali hanno insegnato per 10 anni. Mosso dalle domande di alcuni, i quali non erano stati per tale spazio di tempo professori titolari d'Università, ma lo erano stati in licei, in ginnasi, oppure colla qualità di professore supplente o provvisorio nelle varie Università del regno, il Ministero consultò il Consiglio di Stato sull'interpretazione da darsi al relativo articolo della legge. Il Consiglio di Stato, attenendosi strettamente alla lettera della legge, e, credo, anche allo spirito, avvisò che non si dovesse fare alcuna eccezione, e che soltanto fosse accordato uno stipendio maggiore a quelli che per 10 anni erano stati professori.

A coerenza di questo parere del Consiglio di Stato, si messe fuori la circolare citata dall'onorevole preopinante, il soggetto della quale fu pria discusso nel Consiglio dei ministri. Si considerò che nella sola Università di Bologna vi era una qualità di professori i quali erano considerati come professori effettivi sino dal momento della nomina, ma a condizione di non dover godere dello stipendio, se non alla morte od al ritiro del professore il quale occupava la cattedra. Il Consiglio dei ministri considerò che quei professori, essendo risguardati come titolari, aveano un vero diritto, e che quindi ad essi era applicabile la legge quando avessero 10 anni di servizio. Si fece dunque questa sola eccezione, per tutti gli altri non si fece. Io credo non dover aggiungere altro perchè la legge del

31 luglio tassativamente stabilisce questo beneficio a quelli che per 10 anni sono stati professori.

BOGGIO. Veramente pare a me che le ragioni esposte dall'onorevole ministro, riguardo all'aggiunta messa innanzi dall'onorevole Ara, non precludano la via ad ogni replica, in quanto che sta bene che secondo il tenore preciso della legge già votata dalla Camera non si possa pretendere che quella legge sia applicabile ai sostituti, ai supplenti dei quali parla l'aggiunta Ara, ma è pur vero che non istiamo qui facendo una legge d'interpretazione semplice e stretta; stiamo facendo una legge nuova per riparare ad una ingiustizia alla quale lasciava aperto l'adito la legge dapprima votata, di modo che la stessa ragione di giustizia che vi può essere per adottare il progetto come fu proposto, questa stessa ragione di giustizia milita, mi sembra, per l'aggiunta Ara.

Io però non intendo sopra questo d'insistere, bensì credevo e credo ancora che fosse obbligo mio, come membro dell'Università, di esternare francamente la mia opinione in questa cosa, principalmente trattandosi poi di quistioni nelle quali è evidente che io non posso avere interesse di sorta: ma giacchè siamo a discutere sull'opportunità di questa legge, giacchè ho udito un onorevole nostro collega chiamare in campo considerazioni finanziarie per osteggiare la legge, io vorrei valermi di quest'occasione per domandare all'onorevole ministro alcuni schiarimenti di fatto, resi tanto più opportuni, a mio avviso, da ciò che egli disse testè, indicando come la legge che votammo nel 1862 sia già stata interpretata largamente in ordine a talune Università del regno, fra cui quelle dell'Emilia, ed espose i motivi per i quali ciò avvenne.

Io non intendo censurare comechessia l'interpretazione data dal Consiglio dei ministri, ma dacchè questa legge porta ad interessi finanziari, e dacchè questa legge fu già favorevolmente interpretata in ordine alle Università dell'Emilia, mi sembrerebbe opportuno che l'onorevole ministro volesse dare qualche schiarimento sulla condizione di quelle Università, ed in ispecie sulla condizione dell'Università di Bologna; imperocchè, per molti di noi, il dare il voto favorevole o contrario a questa legge dipenderà dal sapere in quali condizioni siano veramente quelle Università; imperocchè, secondo voci che andarono attorno, secondo articoli che si lessero nei giornali, e secondo polemiche che lo stesso reggente dell'Università di Bologna (non cercherò con quanta opportunità) stimò opportuno di sostenere sopra i giornali, sembrerebbe che in quella Università regni un grandissimo disordine.

Io ho udito narrare di professori insultati, di professori che hanno dovuto abbandonare il posto; ho udito narrare di una quasi assoluta inosservanza in quella Università del regolamento che è comune a tutte.

Nell'Università di Torino è successo in quest'anno questo fatto, che sopra 160 o 170 studenti che fecero in essa il corso di diritto civile, appena 15 o 20 si presentarono qui all'esame; gli altri trovarono comodo di